



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2865 di data 10 agosto 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C032m "CAMPO – LE CUNE" relativa alla realizzazione di una nuova cabina elettrica nella stazione di valle, nell'area sciistica dell'Alpe Lusia, nel Comune di Predazzo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Massimo TONDINI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Cristina PENASA | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 24 luglio 2020, con la quale la società Impianti Funiviari Lusìa S.p.a., con sede a Moena, via I Ronch, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C032m "Campo – Le Cune", nell'area sciistica dell'Alpe di Lusìa, nel Comune di Predazzo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Massimo Vanzetta datati luglio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione per l'alimentazione dei due impianti "Campo – Le Cune" e "Campo – Lastè", all'interno del magazzino veicoli della linea funiviaria in questione. L'intervento non prevede aumenti di volume ma soltanto redistribuzione degli spazi interni.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Impianti Funiviari Lusìa S.p.a., con sede a Moena, via I Ronch, 4, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C032m "Campo – Le Cune", nell'area sciistica dell'Alpe di Lusìa, nel Comune di Predazzo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata, al Servizio impianti a fune e piste da sci, un'attestazione di presa visione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna;

6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr